



Comitato regionale per le comunicazioni

**PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI
DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

DELIBERAZIONE N. 24 del 23 maggio 2012

OGGETTO	Definizione della controversia Società Cooperativa MURATORI XXXXXXXXX contro VODAFONE-OMNITEL XXX.
----------------	---

	Pres.	Ass.
Presidente: Mario Capanna	X	
Membro: Giuseppe Bolognini	X	
Membro: Oliviero Faramelli	X	
Membro: Matteo Fortunati	X	
Membro: Margherita Vagaggini	X	

Presidente: Mario Capanna

Estensore: Sabrina Di Cola

Il Verbalizzante: Simonetta Silvestri



Comitato regionale per le comunicazioni

Definizione della controversia

Società Cooperativa MURATORI XXXXXXXX contro VODAFONE-OMNITEL XXX

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 “Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale” e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1;

VISTO l’art. 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTE la legge regione dell’Umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante “norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni” e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante “regolamento per il funzionamento e l’organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni”;

VISTA la legge regionale 16 settembre 2011 n.8 “semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

VISTA la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”(di seguito Regolamento);

VISTA la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 529/09/CONS recante “approvazione linee guida relative all’attribuzione delle deleghe ai corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche” ;

VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ;

VISTA la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;



Comitato regionale per le comunicazioni

VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP “Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249”;

VISTA la Delibera n.73/11/CONS “approvazione del regolamento in materia d'indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett.g) della legge 14 novembre 1995 n.481” (di seguito Regolamento Indennizzi);

VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata pervenuta il 28 giugno 2011 - prot. n.3022- con la quale la società cooperativa xxxxxxx, corrente in xxxxxxx ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con l'operatore Vodafone Omnitel;

VISTA la nota datata 07 luglio 2011 -prot.n.3206- con la quale il Responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia;

PRESO ATTO che entrambe le parti non hanno depositato note difensive e/o documentazione;

VISTA la nota del responsabile del procedimento datata 07 settembre 2011 -prot.n.3936-con la quale, in considerazione della descrizione generica ed approssimativa dei fatti, nonché di carenza di memorie dell'operatore, ai sensi dell'art.18 del Regolamento, entrambe le parti sono state inviate a produrre: -copia del contratto e del piano tariffario inerente le utenze su cui si controverte -copia della corrispondenza intercorsa tra le parti ed in particolare la richiesta di accreditare € 126,00 ed il riscontro di Vodafone -copia delle ricevute di avvenuto pagamento delle somme di cui l'utente richiede la restituzione;

VISTE la nota di Vodafone con la documentazione alla medesima allegata pervenuta il 20 settembre 2011 -prot.n.4134- e la nota dell'istante con la documentazione alla medesima allegata pervenuta il 26 settembre 2011 -prot.n.4319;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento del 23 maggio 2012 e la proposta del Dirigente del Servizio;

UDITA la relazione del Consigliere Matteo Fortunati;

CONSIDERATO

quanto segue:

1. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA

1.1-L'istante nei propri scritti difensivi lamenta la parziale mancata esecuzione da parte dell'operatore di quanto dallo stesso richiesto nella missiva datata 09 novembre 2010 ed in



Comitato regionale per le comunicazioni

particolare la mancata applicazione della tariffa di € 0,12 al minuto senza scatto alla risposta verso i numeri mobili e fissi con rimborso di quanto pagato in eccesso.

Sulla base di ciò l'istante chiede il rimborso delle somme indebitamente corrisposte e la "liberazione dei numeri telefonici senza costi".

1.2-L'operatore conferma di avere ricevuto la richiesta dell'istante in questione, di averla evasa per la parte possibile e di avere dato un riscontro negativo per quanto attiene al profilo tariffario, in quanto il contratto sottoscritto dall'istante è con "modalità ricarica" e non in "modalità abbonamento".

2. RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME

2.1-Dalla documentazione prodotta dalle parti in evasione delle richieste istruttorie formulate dal responsabile del procedimento emerge che, come affermato dall'operatore, il contratto *inter partes* è con "modalità ricarica" e che tale modalità è coerente con le fatture emesse all'utente. Neanche in via indiziaria emergono elementi da cui dedurre il diritto dell'istante all'applicazione del profilo tariffario rivendicato.

Ne consegue che la domanda di rimborso va rigettata.

2.2-Anche la domanda di "liberazione dei numeri telefonici senza costi" non può essere accolta, sia perché le pronunce di questa Autorità, in forza dell'art.19, comma 6 del Regolamento e delle linee guida di cui alla delibera Agcom n.529/09/CONS, hanno contenuto vincolato (condanna a rimborsi e/o indennizzi), sia perché in atti non risulta che l'istante abbia avanzato all'operatore alcuna richiesta di cessazione del contratto con rientro delle numerazioni.

2.3-Le spese di procedura, considerato che non è stata accertata alcuna responsabilità dell'operatore non possono essere poste a carico di quest'ultimo.

DELIBERA

rigetta l'istanza pervenuta il 28 giugno 2011 - prot. n.3022- della società cooperativa Muratori xxxxxxx, corrente in xxxxxxx- nei confronti dell'operatore **Vodafone-Omnitel XXX**.


Spese di procedura compensate.

Salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.

In forza dell'art.19, 3° comma del Regolamento il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.



Regione Umbria

Consiglio Regionale



**AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI**

Comitato regionale per le comunicazioni

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti del presente provvedimento.

Perugia, 23 maggio 2012

IL PRESIDENTE

(Mario Capanna)

IL CONSIGLIERE RELATORE

(Matteo Fortunati)

per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente

(Simonetta Silvestri)